

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Al Direttore Generale

Al Vice Direttore Generale

Al Vice Segretario Generale Vicario

Ai Vice Segretari Generale

OGGETTO: Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” – **NOTA ILLUSTRATIVA**

INDICE

1. **Premessa**
2. **Artt. 15-30 – Misure a sostegno della liquidità delle imprese e per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti**
3. **Artt. 31-39 – Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport**
4. **Artt. 40-43 – Misure in favore degli Enti territoriali**
5. **Artt. 44-48 – Disposizioni in relazione alla crisi ucraina**
6. **Artt. 49-54 – Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti**

* * *

1. Premessa

In data 17 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2022, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ”*.

Ciò premesso, nel raccomandare la lettura dell'intero testo normativo, si illustrano sinteticamente le principali novità introdotte dal medesimo che si reputano di maggior interesse per le Amministrazioni locali.

2. Artt. 15-30 – Misure a sostegno della liquidità delle imprese e per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti

A sostegno delle imprese e in materia di appalti pubblici, il Decreto Legge n. 50/2022 dispone quanto segue:

- [Artt.21-22 – Bonus investimenti in beni immateriali e Bonus formazione](#): viene rafforzato, per il 2022, il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali (ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Viene, altresì, potenziato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

- [Art.26 – Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori](#): ai sensi del secondo comma, art. 26 del D. L. n. 50/2022, limitatamente all'anno 2022, le Regioni procederanno, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari verranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Il primo comma dispone, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato applicando i prezzari aggiornati di cui sopra.

Ai sensi del medesimo comma, qualora il Direttore lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, verrà emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Di significativo rilievo il comma 3 secondo cui nelle more della determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, comma 11, del D.L. 4/2022, le stazioni appaltanti possono incrementare sino al 20% le risultanze dei prezzari regionali, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. Il medesimo comma prevede poi meccanismi di conguaglio ove, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari, la variazione fosse inferiore o superiore alla percentuale anzidetta.

Al riguardo si segnala la deliberazione di Giunta Comunale n. 793 del 27/05/2022 con cui sono stati forniti indirizzi per procedere nei sensi consentiti dalla norma, individuando le misure percentuali di incremento applicabili, differenziate a seconda che si abbia riguardo a lavori in corso di esecuzione aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 21.12.2021, nonché per

gli appalti di lavori basati su accordi quadro aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero a nuove procedure di gara. Nei primi casi, la misura percentuale applicabile è stata fissata nel limite massimo e nel caso di nuove procedure nella misura del 10%.

Il quarto comma dell'art. 26, D. L. n. 50/2022, dispone che in caso di insufficienza delle risorse nelle disponibilità delle stazioni appaltanti si provveda alla copertura degli oneri:

- a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNC e dal PNRR o per investimenti con Commissari straordinari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (D.L. "Semplificazioni") convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementate dal comma 5, lettera b), dello stesso art. 26 del D.L. 50/2022, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021.

Le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate:

- o entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- o entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Le dotazioni di entrambi i Fondi sopra richiamati vengono incrementate.

Il settimo comma, prevede, in caso di insufficienza delle risorse per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e relative ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»,

Al Fondo possono accedere gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari.

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà emanato un provvedimento che fisserà le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.

Il comma 8 introduce una disciplina transitoria, in quanto applicabile sino al 31 dicembre 2022, in tema di accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in argomento secondo cui le stazioni appaltanti, ai fini dell'esecuzione degli accordi stessi, utilizzano i prezziari aggiornati purchè nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per i lavori previsti dall'accordo quadro;

- [Art.30 – Semplificazioni procedurali in materia di investimenti](#): nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'art. 12, D.L. n. 70/2021, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Città Metropolitane, Province e Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario.

Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui sopra, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa, nominando uno o più commissari *ad acta*.

3. Artt.31-39- Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport

In materia di politiche sociali, il Decreto Legge n. 50/2022, prevede:

- **Art.31 – Indennità per lavoratori dipendenti**: l'istituzione di una indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 234/2021. Detta indennità viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, non è cedibile né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- **Art.35 – Bonus trasporti**: al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, l'istituzione di un Fondo, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del Fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, nel tetto di 60 euro ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame dovrà stabilire le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono, quelle per la sua emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto;
- **Art.37 – Misure in materia di locazione**: viene assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998;
- **Art.39 – Disposizioni in materia di sport**: le risorse del Fondo unico a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

4. Artt. 40-43 – Misure in favore degli Enti territoriali

A favore degli Enti locali il D.L. n. 50/2022 dispone quanto segue:

- **Art.40 – Misure straordinarie**: ai sensi del terzo comma dell'art. 40, il contributo straordinario di cui al D. L. n. 17/2022 (art. 27, comma 2), riconosciuto agli Enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro in favore dei Comuni.
Il quarto comma, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, prevede la possibilità per gli Enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
- **Art. 42 – Sostegno obiettivi PNRR grandi città**: al fine di rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti, viene istituito un fondo a partire dal 2023 fino al 2026 (la cui dotazione si riduce progressivamente anno dopo anno). Gli importi spettanti ai Comuni vengono calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021.

Si prevede, inoltre, che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con i Comuni destinatari del finanziamento, verrà individuato, per ciascun Comune, il Piano degli interventi e verranno adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

I decreti di cui sopra disciplineranno, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio, nonché di eventuale revoca delle medesime. Agli interventi ricompresi nel suddetto Piano, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite nel PNRR.

- **Art.43 – Misure per il riequilibrio finanziario**: al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei Comuni capoluoghi di provincia, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione *procapite* superiore a 500 euro, risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, è prevista la possibilità di sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, con cui il Comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572 della Legge n. 234/2021 necessarie al riequilibrio di bilancio.

Il comma 11 dell'art 43 del D.L. n. 50/2022 dispone, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, che il termine per l'adozione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio.

In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

5. Artt. 44-48 – Disposizioni in relazione alla crisi ucraina

Il Decreto Legge n. 50/2022 rafforza le misure di assistenza alle persone provenienti dall'Ucraina.

In particolare, per quanto qui di interesse:

- **Art.44 – Contributo per l'erogazione dei servizi sociali**: il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene autorizzato a disporre l'estensione dell'applicazione delle misure di accoglienza diffusa e di sostentamento di cui al D.L. n. 21/2022 e la loro rimodulazione, anche oltre le unità ivi indicate, sulla base di effettive esigenze e delle risorse impiegate.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 44, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta dei servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfettario *una tantum*.

6. Artt. 49-54 – Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

In materia di spesa pubblica, il Decreto in esame prevede:

- **Art.49 – Spesa pubblica**: la proroga degli accordi quadro e le convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale, con i medesimi aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione

digitale previsto dal PNRR;

- **Art.50 – Aiuto di Stato**: in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale, l'estensione della deroga all'art. 46, Legge n. 234/2022 (per il quale non possono ricevere nuovi aiuti i beneficiari di aiuti non rimborsati), introdotta dall'art. 53, D.L. n. 34/2020, agli aiuti previsti da atti legislativi amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
- **Art.51 – Pubblica amministrazione**: la possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022, degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 24, D.L. n. 104/2020 e di integrare la segreteria tecnica, di cui all'art. 29, D.L. n. 77/2021, di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua